



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA

DETERMINA

Oggetto: CIG 8238668BE6. Contratto di fornitura del servizio di *facility management per immobili* per il quadriennio 2020/2024. Variante contrattuale in corso d'opera ex art. 120, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, limitatamente al servizio a consumo di facchinaggio interno.

Determina n. 18 del 30.4.2024

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Richiamata la determina a contrarre n. 6 dell'11.3.2020 con la quale si è autorizzata la stipula di un contratto di *facility management per immobili* per il quadriennio 2020/2024 in adesione a convenzione Consip;

Viste in particolare le parti in cui si acquisisce il servizio a consumo di facchinaggio interno ai fini della movimentazione dei fascicoli legali cartacei;

Considerato che il predetto contratto scade in data 30.4.2024 (ultimo giorno);

che entro un termine presumibilmente breve l'organico di questa Sede distrettuale sarà integrato da un'unità di personale che subentrerà nell'espletamento del servizio di movimentazione fascicoli, finora reperito sul mercato;

che detta integrazione ha comportato un netto mutamento delle esigenze di questa Sede distrettuale;

che, nelle more dell'entrata in servizio e dell'addestramento della nuova unità di personale, ancora in procinto di essere assunta alla data della presente determina, occorre continuare ad approvvigionarsi sul mercato per lo svolgimento del suindicato servizio di movimentazione dei fascicoli;

che, tuttavia, il brevissimo lasso temporale per il quale si prevede di avvalersi di siffatto approvvigionamento rende inopportuno l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, anche considerato l'importo prevedibilmente contenuto del corrispettivo;

Ritenuto perciò opportuno di disporre una proroga della vigenza del contratto in essere, limitatamente al solo servizio a consumo di facchinaggio interno;

Acquisita la disponibilità dal fornitore corrente;

Visto l'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), ai sensi del quale "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione

*dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: (...);
b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (...)*";

DETERMINA

ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023:

1. la data di conclusione del periodo di vigenza del contratto di affidamento al RTI Consorzio Innova ed altri (CIG derivato 8238668BE6), **limitatamente al servizio a consumo di facchinaggio interno** è modificata come segue: **31.8.2024**;
2. permane immutata la data di scadenza del 30.4.2024 per la fornitura di tutti gli altri servizi previsti dal contratto;
3. le modalità di erogazione del servizio in oggetto e i corrispettivi restano invariati;
4. qualora sopravvengano mutamenti di carattere organizzativo, tali da far cessare la necessità di approvvigionamento del servizio richiesto, questa Avvocatura potrà recedere dal contratto anche prima della suindicata scadenza;
5. il presente atto sarà trasmesso al RPCT per la pubblicazione sul sito web dell'Avvocatura dello Stato ex art. 20, D. Lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Cotugno